

Ascoli trasferendo al committente dei lavori quanto recuperato, invece di portarselo in casa —:

come valuti il Ministro il fatto che nella sostanza sia stato possibile ad un privato prelevare oggetti antichi di valore di proprietà di un ente pubblico e di portarseli nella propria casa, adducendo a propria discolpa che il materiale prelevato fosse destinato a una discarica;

se sia vero che ogni edificio pubblico e non, costruito da oltre 50 anni, sia soggetto (per ogni tipo di lavoro da eseguire nello stesso) al parere della Sovrintendenza alle Belle Arti e se, nel caso dell'ex ricovero Ferrucci, tale parere sia stato richiesto;

se sia vero che durante l'esecuzione di un lavoro pubblico, nel caso si rinverano oggetti o reperti di valore archeologico, storico, d'arte o scientifico, sia obbligatorio informare la stazione appaltante, ovvero, in questo caso, il comune di Ascoli Piceno, che ne è proprietaria, fatta eccezione per quanto a termini di legge spetta allo Stato;

se sia vero che l'appaltatore e il direttore dei lavori non possono alterare i reperti e neppure rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante;

quali provvedimenti i ministri competenti intendono prendere per recuperare i reperti e per restituirli alla collettività;

nel caso in cui i reperti non fossero volontariamente restituiti, come i fatti stanno dimostrando, quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare i ministri interrogati. (4-33891)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta scritta:

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che in occasione della recente Conferenza degli italiani nel mondo la delegazione prove-

niente dalla Svezia non comprendeva nessun rappresentante del Partito della Rifondazione Comunista, pur essendo il PRC l'unico partito italiano organizzato sul territorio del Regno di Svezia —:

sulla base di quali criteri l'ambasciata italiana presso il Regno di Svezia abbia composto la suddetta delegazione.

(4-33858)

BONO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 gennaio 1996 la cittadina Rumena Chiriac Mihaela Viorica, nata a Turda il 17 settembre 1948 contraeva matrimonio con il cittadino italiano signor Carlo Oscar Fortunato;

il citato matrimonio naufragò dopo pochissimo tempo, essendo sin dall'inizio evidente, ad avviso dell'interrogante, che l'unica motivazione che aveva spinto la signora Chiriac a contrarlo era di natura esclusivamente venale e per conseguire il diritto alla cittadinanza italiana;

è in corso la separazione giudiziale presso la Corte di Appello di Roma;

nel dicembre 1999 la suddetta signora ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana, malgrado i carichi penali pendenti e i procedimenti cui è ancora sottoposta;

in particolare risultano a carico della signora Chiriac:

1) una condanna a due anni di prigione emessa dalla Pretura del Settore III di Bucarest in data 3 maggio 1985;

2) una condanna emessa dalla Pretura di Roma in data 29 marzo 1999 per avere impugnato un acuminato coltello da cucina contro il marito Carlo Oscar Fortunato;

3) una condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione III, datata 19 maggio 2000, di conferma della sentenza del 29 marzo 1999;

la citata signora risulta inoltre indagata per presunta violazione degli articoli 572, 594, 612, 582, codice penale da parte della Procura presso il Tribunale Ordinario di Roma;

appare quindi incredibile, alla luce dei gravissimi precedenti penali, come sia stato possibile il rilascio della cittadinanza italiana —:

in base a quali criteri, valutazioni e norme di legge le Autorità italiane hanno riconosciuto alla signora Chiriac Mihaela Viorica il diritto di ottenere la cittadinanza italiana, malgrado la sua posizione giudiziaria;

quali iniziative intendano assumere con la massima urgenza per revocare la concessa cittadinanza italiana e ripristinare nella vicenda i più elementari principi di giustizia, correttezza e rispetto della legge. (4-33896)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta scritta:

PROCACCI e GARDIOL. — *Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro nazionale n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è ormai da tempo recepita da tutte le regioni che si sono dotate di propria legge regionale;

l'attuazione concreta delle norme per la prevenzione del randagismo demandata alla pubblica amministrazione, non sembra affatto compiersi nello spirito e nelle modalità previste dalla legge dello Stato;

alla disattenzione e all'immobilismo sul penoso fenomeno del randagismo vanno ad aggiungersi anche metodologie violente quali l'uso di armi da fuoco in totale violazione della legge nazionale;

secondo quanto risulta all'interrogante, nel novembre 1992, il responsabile dell'ASL RM/10 firmava un provvedimento (Servizio Igiene Pubblica n. 6680, 18 novembre 1992, in cui si ventilava l'abbattimento mediante arma da fuoco di un piccolo gruppo di 3-5 cani, vaganti all'interno del comprensorio di Villa Pamphili (Roma);

il 4 giugno 1998, il sindaco di Tonengo d'Asti si rese protagonista di un inquietante episodio di soppressione mediante arma da fuoco di due cani, regolarmente tatuati, che si erano allontanati da poche ore dalla casa dei loro proprietari (interrogazione della scrivente n. 4-18470 del 25 giugno 1998);

il quotidiano *La Stampa* del 3 febbraio 2001 ha reso noto l'abbattimento mediante arma da fuoco di nove cani in stato di abbandono nel comune di Mergozzo (Novara), ad opera di agenti di polizia provinciale consegnandone, poi, i corpi inerti all'ASL 14 del Piemonte;

l'esecuzione mediante arma da fuoco era stata richiesta con ordinanza sindacale n. 26/2000 del comune di Mergozzo;

l'ordinanza contestata dalle associazioni animaliste e naturaliste locali, non era stata preceduta né seguita da alcun provvedimento alternativo e dovuto;

l'abbattimento è stato l'ultimo atto di una vicenda che risale a circa due anni fa quando vennero segnalati 3-4 cani randagi che si sono inevitabilmente riprodotti, costituendo in tal modo un gruppo « non controllato » sia sotto il profilo sanitario sia ambientale, così da arrecare inevitabilmente disagi ai cittadini;

se i Ministri non ritengano — nell'ambito delle proprie competenze e alla luce della legge-quadro n. 281 del 1991 e alle relative leggi regionali — di richiamare gli enti della pubblica amministrazione (Comuni ed ASL) ad attivarsi seriamente in materia di prevenzione del randagismo e, tra l'altro, su quanto previsto all'articolo 2